

ATTO N. DCR 3

DEL 08/01/2026

DECRETO

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL DCR 36/2025 DI DIVIETO DI TRATTENIMENTO DI VARIE SPECIE DI FAUNA ITTICA E INTERDIZIONE ALL'USO DI AMI MULTIPLI IN TUTTE LE ACQUE DELLA CITTA' METROPOLITANA

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino.

Visti i Decreti Del Sindaco metropolitano n. 143 del 9/5/2024 e n. 369 del 26/11/2024 con cui sono state conferite al Consigliere Metropolitano Alessandro Sicchiero le seguenti deleghe delle funzioni amministrative: Ambiente e vigilanza ambientale, Polizia Metropolitana, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette, sistema informativo e provveditorato e servizi generali.

Considerato che il consigliere Sicchiero, in qualità di consigliere delegato alla Tutela fauna e flora, assolve alle funzioni di presidenza del Comitato consultivo pesca metropolitano.

Vista la L.R. 37/2006 art. 3 comma 3 secondo cui le Province, sentito il Comitato Consultivo Pesca, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

Visto il DPGR 1/R del 10 gennaio 2012 e in particolare l'art. 3 comma 4) che definisce i contesti territoriali in cui le Province possono vietare l'esercizio della pesca, l'art 10 comma 7 ai sensi del quale "Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono disciplinare, anche in deroga ai commi 3, 4, 5 e 6, l'utilizzo degli attrezzi, le tipologie di lenze, esche, modalità e accessori per la pesca dilettantistica" e art 28 c. 2) ai sensi del quale "Per la tutela delle specie ittiche elencate nell'allegato B ovvero per le specie di fauna acquatica in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela individuate ai sensi del Piano regionale, le province possono, sentiti i comitati consultivi provinciali, su tutti o su parte degli ambienti acquatici o loro porzioni, vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie e introdurre norme restrittive rispetto a tecniche, attrezzi, periodi e orari per l'esercizio della pesca, nonché misure minime e quantitativo di pescato;

Vista la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della quale sia la trota fario mediterranea (*Salmo ghigii*) che la trota marmorata (*Salmo marmoratus*), specie endemica del distretto padano-veneto, sono

inserite nell'allegato II, ossia tra le spece di interesse comunitario per le quali è richiesta la designazione di zone speciali di conservazione.

Vista la Lista Rossa dei pesci d'acqua dolce indigeni italiani (IUCN) che classifica sia la trota marmorata che la fario mediterranea tra le specie in declino e in pericolo critico di estinzione.

Visto il Decreto 158/21 con il quale venivano vietati sino al 31.12.2024:

- il trattenimento del luccio e del temolo su tutte le acque della Città metropolitana,
- il trattenimento della trota marmorata ed ibridi nel Fiume Po nell'intero tratto scorrente nel territorio della Città Metropolitana di Torino, e sul Torrente Pellice nel tratto compreso dal ponte in località Monteburano nei comuni di Garzigliana/Cavour sino alla confluenza con il fiume Po,
- il trattenimento della trota fario nel Torrente Ripa dalle origini al ponte Terribile in comune di Sauze di Cesana, affluenti e defluenti compresi, e sul Torrente Chisone dalle origini al ponte das Itreit in località Laval in comune di Pragelato, affluenti e defluenti compresi.

Visto il Decreto 36/2025 del 5/2/2025 con il quale venivano confermati i precedenti divieti e ulteriormente vietati sino al 31.12.2027 il trattenimento della trota marmorata ed ibridi :

- sul Torrente Pellice nel tratto compreso dal ponte di Luserna sino alla confluenza con il fiume Po;
- sull'Orco dal ponte di Cuorgnè a valle fino alla confluenza Po;
- sul Chiusella dal ponte della SP64 in Comune di Valchiusa fino a confluenza con la Dora Baltea
- sulla Stura di Lanzo dal confine con il Comune di Germagnano al ponte del diavolo in Comune di Lanzo.

Atteso che durante le campagne condotte per la cattura e ripopolamento dei riproduttori di trota fario mediterranea e di marmorata è emersa una significativa contrazione delle due specie in tutte le acque salmonicole della Città metropolitana, causata probabilmente da una molteplicità di pressioni sui corpi idrici aggravate dalle conseguenze del riscaldamento globale con conseguente aumento della temperatura media delle aste fluviali e torrentizie.

Ritenuto pertanto necessario estendere il divieto di trattenimento a scopo di tutela delle due specie anzidette anche in altri contesti e in particolare, per la trota marmorata e ibridi:

- sul torrente Chisone dalla confluenza Germanasca sino alla confluenza con il Pellice
 - sul torrente Germanasca dal ponte Rabbioso in Comune di Perrero a Pomaretto
 - sulla Dora Riparia dal ponte Ferriere in Comune di Avigliana fino alla confluenza Po
 - sulla Stura di Lanzo dal ponte del diavolo in Comune di Lanzo sino alla confluenza Po
 - sulla Dora Baltea su tutto il tratto scorrente in territorio della Città metropolitana
- e per la trota mediterranea e suoi ibridi :
- sul torrente Germanasca nel tratto scorrente dal ponte di Ghigo al ponte di Orgere

Considerato che, anche laddove vige il divieto di trattenimento, l'allamatura con ami multipli delle trote può determinare ferite anche in distretti diversi dall'apparato boccale tali da provocare la morte dell'esemplare vanificando gli obiettivi di tutela sanciti con gli atti di divieto di trattenimento.

Considerato che è pervenuta, da parte di una delle Associazioni piscatorie di rilievo regionale rappresentate nel Comitato consultivo pesca provinciale una proposta di divieto di utilizzo degli ami multipli (anche dette ancorine o ancorette) in tutte le acque della Città metropolitana al fine di tutelare le specie oggetto di divieto di trattenimento quali trota mediterranea, trota marmorata, luccio e temolo.

Dato atto che tale proposta è stata discussa in occasione della seduta del Comitato consultivo pesca dell'11/11/2025 ottenendo l'approvazione a maggioranza dell'aula.

Ritenuto di accogliere la sollecitazione pervenuta dal Comitato circa il divieto di uso dell'ancoretta sulle esche artificiali in tutte le acque della Città metropolitana senza tuttavia precluderne l'uso per la pesca di pesci di grandi dimensioni non oggetto di tutela e in particolare del siluro (*Silurus glanis*), specie alloctona in espansione sul territorio e la cui gestione dovrebbe tendere all'eradicazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art.4 Legge 5 giugno 2003, n.131;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è Elena Di Bella, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 42 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della direzione interessata in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i e dell'art. 48, comma 1 dello Statuto metropolitano.

Visti:

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;
- " la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- l'art. 134, comma 4, del TUEL e ritenuta l'urgenza.;
- l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

DECRETA

1. di estendere il divieto di trattenimento di esemplari di trota marmorata (*Salmo marmoratus*) e ibridi previsto con Decreto 36/2025 del 5/2/2025 nelle seguenti acque:
 - sul torrente Chisone dalla confluenza Germanasca sino alla confluenza con il Pellice
 - sul torrente Germanasca dal ponte Rabbioso in Comune di Perrero a Pomaretto
 - sulla Dora Riparia dal ponte Ferriere in Comune di Avigliana fino alla confluenza Po
 - sulla Stura di Lanzo dal ponte del diavolo in Comune di Lanzo sino alla confluenza Po
 - sulla Dora Baltea su tutto il tratto scorrente in territorio della Città metropolitana
2. di estendere il divieto di trattenimento della trota fario mediterranea (*Salmo ghigii*) e ibridi disposto con decreto 36/2025 del 5/2/2025 anche sul torrente Germanasca nel tratto scorrente dal ponte di Ghigo al ponte di Orgere;
3. di stabilire che i predetti divieti resteranno in vigore dall'emanazione del presente atto sino al 31.12.2027;
4. di vietare l'uso di ami multipli (noti come ancorine o ancorette) con o senza ardiglione in tutte le acque principali e secondarie della Città metropolitana salvo che gli stessi siano montati su esche artificiali di lunghezza complessiva pari o superiore a 18 cm al fine di consentire la cattura di pesci siluro;
5. di dare atto che i tratti di corpi idrici in cui vige il divieto di trattenimento della marmorata e della trota mediterranea sono rappresentati nella cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
6. di dare adeguata pubblicità delle presenti disposizioni tramite la pubblicazione del Manifesto pesca sul sito istituzionale dell'Ente;
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente dell'Unità specializzata Tutela flora e fauna la quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile

Torino, 08/01/2026

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elena Di Bella

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elena Di Bella

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Alessandro Sicchiero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Carta_no_trattenimento_trota_2025_bacini.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento